



Prot. Nr. 31.12/86.32.49/685 - CIRCOLARE N. 7

Bozen / Bolzano 27.08.2003

Agli indirizzi elencati sul retro

Regolamento CE n. 270/2002 della commissione del 14 febbraio 2002, che modifica il regolamento CE n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del consiglio per quanto riguarda i materiali a rischio specifico e la sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, nonché il Regolamento CE n. 1326/2001 riguardo l'alimentazione degli animali e l'immissione sul mercato di ovini e caprini e dei loro prodotti (Allegato 1).

Il Regolamento CE n. 270/2002 modifica nuovamente i Regolamenti CE n. 999/2001 e CE n. 1326/2001 che sono stati trasmessi con circolare di questo Servizio Veterinario Provinciale n. 53 del 10.7.2001.

Le disposizioni più importanti si applicano a partire dal **1° aprile 2002**.

Particolare attenzione deve essere rivolta alla lettura dell'art 1 che modifica alcuni allegati del Regolamento CE n. 999/2001 e cioè:

- L'allegato III (sistema di sorveglianza) è sostituito dall'allegato I del Regolamento CE 270/2001.

Per la categoria dei bovini sottoposti alla normale macellazione viene così ribadito l'obbligo di sottoporre al test rapido tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi, si ricorda che comunque in Italia è in vigore la legge 387/2001 che impone di sottoporre al prionics-test tutti i soggetti di **età superiore a 24 mesi**.

Per la categoria dei bovini **di età superiore a 24 mesi** che muoiono o sono abbattuti, ma non macellati per il consumo umano, sarebbe previsto un campionamento rappresentativo; tuttavia fino a nuova comunicazione dal Ministero della Salute le attuali disposizioni transitorie previste dai citati regolamenti comunitari e che possono rimanere in vigore **almeno** fino al 1.7.2002, impongono di sottoporre **comunque tutti i bovini di questa categoria (di età superiore a 24 mesi) al test per la BSE**.

Per quanto riguarda gli ovicaprini viene regolamentato nuovamente il test rapido per alcune categorie di soggetti. Informazioni specifiche sono state trasmesse con circolare di questo ufficio n. 6 del 26.02.02 riguardante il piano di sorveglianza per le TSE ovicaprine.

Si richiama l'attenzione sul fatto che naturalmente ogni parte del corpo dell'animale sottoposto al test, compresa la pelle, deve essere **conservata sotto controllo ufficiale finché** non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido salvo che tali parti non vengano opportunamente distrutte.

H:\wwwroot\landwirtschaft\BSE-info\rundschreiben\2002\2002_07-



- L'allegato XI (Misure transitorie) viene modificato, così che **dal 1° aprile 2002** i materiali specifici a rischio sono:

Per i bovini di età superiore a 12 mesi,

- il cranio ,compresi il cervello e gli occhi
- le tonsille
- la colonna vertebrale escluse le vertebre della coda e le apofisi trasverse delle vertebre lombari, ma includendo i gangli spinali
- e il midollo spinale

Per i bovini di tutte le età,

- gli intestini dal duodeno al retto
- **e il mesentere**

Per gli ovicapri di età superiore a 12 mesi o con un dente incisivo permanente,

- il cranio comprensivo del cervello e degli occhi
- le tonsille
- e il midollo spinale

Per gli ovicapri di tutte le età,

- la milza.

Per il Regno Unito di Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Portogallo vengono considerati in aggiunta altri tessuti.

In deroga, l'eliminazione della colonna vertebrale non è richiesta per Regno Unito di Gran Bretagna, il Portogallo la Svezia o altri stati membri che possono chiedere di avvalersi di tale deroga presentando alla Commissione prove decisive riguardanti l'efficacia dei controlli e la situazione epidemiologica.

Per quanto riguarda la rimozione della colonna vertebrale dal **1.4.2002 non è più possibile eseguirla negli spacci di vendita di carne** a suo tempo autorizzati; la rimozione della colonna vertebrale sarà possibile esclusivamente presso:

- il macello
- i laboratori di sezionamento

Bisogna notare che, in deroga, i macelli, previa specifica autorizzazione e registrazione, potranno eseguire l'eliminazione della colonna vertebrale anche sulle carni macellate altrove.

Si richiama inoltre l'attenzione sulla nuova disposizione che prevede una specifica indicazione riguardante la colonna vertebrale sia sulle etichette previste dal Regolamento



CE 1760/2000 (Etichettatura della carne bovina) che sui documenti commerciali che accompagnano le carni nelle varie fasi della commercializzazione e precisamente:

- 1) sulle etichette deve essere apposta una striscia blu **quando non è obbligatoria la rimozione della colonna vertebrale** (es. mercato estero, soggetti sotto i 12 mesi)
- 2) sui documenti commerciali deve essere indicato **il numero delle carcasse o parti di carcasse dalle quali sono state tolte le colonne vertebrali e il numero delle carcasse o parti di carcasse per le quali l'eliminazione della colonna vertebrale non è prevista. Tali documenti devono essere conservati negli esercizi di vendita per almeno un anno.**

Le altre modifiche all'allegato XI riguardano le modalità di rivelazione statistica in Svezia e i paesi per i quali per l'importazione nella comunità non è previsto l'obbligo di una dichiarazione aggiuntiva relativa alla BSE.

L'art 2 del Regolamento CE n. 270/2002 riguarda l'art 7 del Regolamento 999/2001 che viene ulteriormente modificato. Le modifiche sono riferite ad una eventuale diversa applicazione della normativa a seconda della classificazione dello stato membro in base l'epidemiologia della BSE, ma è attualmente di scarsa rilevanza.

In fine le dichiarazioni aggiuntive previste per le importazioni, come definite nell'allegato II del regolamento 270/2002, devono essere utilizzate a partire dal 1° marzo 2002.

Il Ministero della Salute, interrogato in merito, ha confermato quanto sopra esposto e sta adoperandosi per la modifica delle disposizioni nazionali vigenti e per la preparazione di una nota al riguardo.

Si ricorda, tuttavia, che in provincia di Bolzano, ai sensi dell'art 2, comma 4, del D.L.vo 16 marzo 1992, n. 266, norma di attuazione dello Statuto di Autonomia della Provincia di Bolzano i regolamenti e le decisioni comunitarie sono direttamente applicabili, indipendentemente dalla normativa nazionale.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Il Direttore del Servizio
veterinario provinciale

Dr. Paolo Zambotto

Allegato:

Regolamento CE n. 270/2002 della Commissione del 14.02.2002



AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VETERINARIO INTERAZIENDALE DELLA
AZIENDA SANITARIA BOLZANO BOLZANO

AL RESPONSABILE AREA ISPEZIONE IGIENE ALIMENTI DEL SERVIZIO
VETERINARIO INTERAZIENDALE DELLA AZIENDA SANITARIA BOLZANO BOLZANO

AL CAPO DI RIPARTIZIONE PRESTAZIONE SERVIZI INTERAZIENDALE II Dott.ssa
Maria Pernstich BOLZANO

AI VETERINARI COORDINATORI DEL SERVIZIO VETERINARIO INTERAZIENDALE
DELLE AZIENDE SANITARIE MERANO, BRESSANONE, BRUNICO LORO SEDI

AGLI ISPETTORI D'IGIENE DEL SERVIZIO VETERINARIO INTERAZIENDALE
DELLE AA.SS. DI BOLZANO, MERANO, BRESSANONE, BRUNICO LORO SEDI

AI VETERINARI DIPENDENTI DAL SERVIZIO VETERINARIO INTERAZIENDALE DELLA
AZIENDA SANITARIA DI BOLZANO LORO SEDI

e, per conoscenza:

ALLA SEZIONE DIAGNOSTICA BOLZANO

AL COMANDO CARABINIERI – NAS TRENTO

ALLA ASSOCIAZIONE MACELLAI BOLZANO

ALL'UNIONE COMMERCIO TURISMO SERVIZI BOLZANO